

ORDINANZA DEL PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA N. 102 DEL 29/09/2023

PORTO DI ANCONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNO SPECCHIO ACQUEO DI MQ. 3.000,00 DINANZI ALLA BANCHINA N. 24 DEL PORTO DI ANCONA FINO AL 31/10/2023 E DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione

in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui

l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate

nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di

Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni

di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) I. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra

le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di

competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav.,

recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo

eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

VISTO sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav.,

secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre

condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso

esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

VISTI in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di

Amministrazione del Demanio;

VISTO l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del

Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla

misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;

VISTA la richiesta della società ILMAR S.r.l., acquisita con la nota prot. n. E-14729

del 31/08/2023, con cui la predetta ditta ha richiesto l'occupazione temporanea di uno specchio acqueo dinanzi la banchina 24 del porto di Ancona per la conclusione dei lavori di approntamento del mezzo marittimo necessari per l'esecuzione della commessa "Posa sealine DN 4 – Sarago Mare", per la durata circa di 30 (trenta) giorni dal 04/09/2023 e comunque fino al 08/10/2023 e successivamente la richiesta dello stesso specchio acqueo per il periodo dal 30/10/2023 al 31/12/2023 per ulteriori attività di

manutenzione del mezzo marittimo;

VISTA la nota prot. n. U-14745 del 01/09/2023, con cui questa Autorità di Sistema

ha richiesto alla Società istante la produzione degli adempimenti come previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio e, al contempo, ha richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security di questo Ente di esprimere le proprie valutazioni

di competenza;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-14762 del 01/09/2023 con cui è stata prodotta

dalla Società istante la quietanza di pagamento del canone dovuto;

REGISTRATE le valutazioni della locale Autorità Marittima, per quanto di stretta

competenza, espresse con nota acquisita al prot. E-14772 del 01/09/2023;

VISTA la nota prot. n. U-14877 del 05/09/2023 con cui è stato trasmesso da questo

Ente l'atto di accertamento aut. n.00-104/2023 del 05/09/2023 riconnesso

al predetto pagamento del canone dovuto dall'istante;

VISTE le valutazioni espresse dalla Divisione Security, Safety e servizi all'utenza

di questa Autorità con nota del 05/09/2023;

VISTA la nota prot. n. U-15308 del 13/09/2023 con cui è stata sollecitata la ulteriore

documentazione richiesta necessaria al rilascio dell'autorizzazione di che

trattasi;



VISTA la nota acquisita al prot. n. E-15392 del 14/09/2023 con cui è stata prodotta

dalla Società istante la planimetria con i dettagli richiesti da questo Ente;

VISTE le note acquisite al prot. n. E-15631 del 19/09/2023 e E-15849 del

21/09/2023 con cui è stata prodotta dalla Società istante la polizza fidejussoria n. 2518/96/191367114 emessa dalla società UnipolSai

Assicurazioni S.p.a. in data 21/09/2023;

VISTA la polizza assicurativa RCT-RCO n. 505468126 emessa dalla società

Allianz S.p.a. con massimale di € 5.000.000,00, acquisita al prot. n. E-16221

del 27/09/2023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. E-16410 del 29/09/2023 con cui la Società istante

ha comunicato la variazione dei periodi richiesti per l'occupazione temporanea di che trattasi, nel particolare fino al 31/10/2023 e dal

01/12/2023 al 31/12/2023;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società di disporre per un arco temporale

limitato dello specchio acqueo in oggetto, al fine di consentire i lavori di approntamento del mezzo marittimo nella disponibilità della società necessari per l'esecuzione della commessa "Posa sealine DN 4 – Sarago

Mare" affidata dalla società Edison Exploration & Production;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n.

84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l.

84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

RITENUTO di dover provvedere alla emissione del provvedimento per il perseguimento

delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e

sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Lo specchio acqueo di mq. 3.000,00 dinanzi la banchina 24 del porto di Ancona, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato, nel periodo fino al 31/10/2023 e dal 01/12/2023 al 31/12/2023 sarà destinato per la conclusione dei lavori di approntamento del mezzo marittimo necessari per l'esecuzione della commessa "Posa sealine DN 4 – Sarago Mare" da parte della Società ILMAR S.r.l..

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare il suddetto specchio acqueo dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo della società ILMAR S.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società ILMAR S.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di
 qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela
 ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e
 D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di
 contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti
 competenti;
- dovrà essere rispettato quanto previsto nell'Ordinanza di guesto Ente n. 19 del 17/11/2015;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- la Società dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate:
- La società è tenuta a rispettare le norme/procedure inserite nel Piani Sicurezza Portuali e nel Regolamento Accessi; pertanto, il richiedente per tutta la durata dei lavori dovrà provvedere, senza soluzione di continuità, alle richieste di accesso all'ambito portuale tramite il portale dedicato https://www.porto.ancona.it/accessiporto/;
- la Società, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà garantire la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora la Società non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno alla stessa, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società ILMAR S.r.I. assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività



oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite.

La Società istante, prima dell'avvio delle lavorazioni di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente ormeggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, il 29/09/2023

Il Presidente Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° II Funzionario Responsabile Demanio Imprese e Lavoro portuale (Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 166 del 30/06/2023) Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° II Segretario Generale Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)